

Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria (di seguito CUG) istituito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni, dalle direttive e dalla normativa vigente in materia.

Art. 2

Composizione e sede

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del d.lgs 165/2001 e s.m.i., rappresentate all'interno della Assemblea legislativa, e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza di entrambi i generi.

2. Per i membri di parte pubblica devono essere rappresentate, per quanto possibile, tutte le componenti del personale comunque in servizio.

3. Per ogni componente effettivo è espressamente indicato il corrispondente supplente.

4. I componenti supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. I supplenti possono partecipare anche in presenza dei componenti effettivi qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e, comunque, tutte le volte in cui il Presidente ritenga utile la loro presenza. Tale ultima necessità è resa nota nella convocazione della riunione.

5. Il Presidente del CUG è designato dall'Amministrazione tra i componenti effettivi da essa individuati.

6. Il CUG è nominato con provvedimento del Segretario generale e si intende validamente costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

7. Il CUG ha sede presso l'Assemblea legislativa, Piazza Italia n. 2, Perugia - Palazzo Cesaroni.

8. L'Amministrazione mette a disposizione del CUG le risorse umane e strumentali idonee a perseguire le proprie finalità, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lett. d), d. lgs. 165/2001.

9. All'interno del CUG è designato un Segretario che coadiuva il Presidente nella convocazione delle sedute e redige il verbale delle stesse. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario sono temporaneamente svolte dal Presidente o da altro membro effettivo individuato dal Presidente.

Art. 3

Designazione del CUG

1. La designazione dei componenti del CUG in rappresentanza dell'Amministrazione avviene all'esito dell'espletamento di una procedura comparativa trasparente rivolta al personale in

servizio, affinché la scelta ricada effettivamente su soggetti in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza.

2. Nel caso di insufficienza del numero di candidature, i componenti mancanti sono individuati dal Segretario generale previa consultazione dei fascicoli dei dipendenti dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione, nei casi di dimissione, sostituzione o cessazione di alcuni componenti prima della scadenza del CUG, può riservarsi, per giustificati motivi, di procedere alla nomina senza ricorrere all'espletamento di una nuova procedura comparativa.

Art. 4

Durata in carica

1. I componenti del CUG restano in carica per quattro anni e continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

2. Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti del CUG è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, ad esito della procedura comparativa di nomina e tenuto conto della attività svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico.

3. Il componente non più in servizio a qualunque titolo presso l'Assemblea legislativa cessa dal proprio incarico. Il CUG ne prende atto nella prima seduta utile.

4. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Art. 5

Compiti del CUG

1. Il CUG esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, così come integrata e aggiornata dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019, ovvero delle disposizioni normative pro tempore vigenti.

Art. 6

Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CUG, sia all'interno dell'Assemblea legislativa, che all'esterno, con particolare riguardo agli organi e organismi competenti nelle materie attinenti alle attività del CUG.

2. Il Presidente:

- convoca le riunioni, coadiuvato dal Segretario, ne predispone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, le presiede e ne coordina i lavori;
- assicura il buon funzionamento del CUG;
- assicura il raccordo con i vertici istituzionali ed amministrativi dell'Assemblea legislativa;
- assicura che le prerogative attribuite al CUG siano rispettate;
- cura e trasmette la Relazione annuale del CUG ai vertici dell'Amministrazione, all'Organismo indipendente di Valutazione dell'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 marzo;
- promuove l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro tematici di cui all'art. 9;
- comunica al Segretario generale la cessazione o l'eventuale richiesta assunta dal CUG di sostituzione dei componenti;
- invita alle riunioni, su deliberazione del CUG, soggetti interni all'Amministrazione o soggetti esterni, laddove ritenuto opportuno in considerazione dei temi posti all'ordine del giorno;
- individua, sentito il CUG, tra i componenti effettivi che si rendono disponibili, il Segretario.

3. Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con

l'Amministrazione, anche secondo quanto disposto nel successivo articolo 11.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il componente supplente lo sostituisce assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 7

Convocazioni

1. Il CUG si riunisce in via ordinaria, di norma, almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta ritenuto necessario dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente per posta elettronica almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno lavorativo prima.

3. La convocazione è comunicata ai componenti effettivi e supplenti, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Della convocazione è altresì data comunicazione, per conoscenza, ai Dirigenti responsabili dei componenti del CUG.

4. I componenti possono segnalare al Presidente argomenti di carattere specifico da inserire all'ordine del giorno.

Art. 8

Modalità di funzionamento del CUG

1. I componenti partecipano alle riunioni, in presenza o in collegamento da remoto. Il componente effettivo è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza o impedimento al componente supplente, oltre che al Presidente, al fine di consentirne la partecipazione in sostituzione. In tal caso, qualora il componente supplente fosse impossibilitato a partecipare, è tenuto a comunicare la propria assenza al Presidente del Comitato.

2. Il CUG può validamente deliberare in presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno dei suoi componenti effettivi o supplenti in sostituzione.

3. Le assenze o gli impedimenti non comunicati possono essere, previa verifica del Presidente, considerati ingiustificati.

4. Le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro e, nello svolgimento delle attività del CUG, i componenti sono considerati in servizio ad ogni effetto di legge e contrattuale.

5. Hanno diritto al voto tutti i componenti effettivi e i componenti supplenti qualora presenti in sostituzione dei rispettivi componenti effettivi.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai componenti presenti.

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le sedute, di norma, non sono registrate. La registrazione può essere richiesta, a maggioranza dei componenti presenti e votanti, se ritenuta opportuna.

9. Il verbale di ciascuna seduta è redatto in forma sintetica dal Segretario verbalizzante al termine della stessa. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trasmesso, a cura del medesimo, a tutti i componenti del CUG. Il verbale è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, al Segretario generale dell'Assemblea legislativa, a cura del Presidente.

10. I componenti presenti possono chiedere, nel corso della seduta, di far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

11. Il Segretario cura la trasmissione del verbale all'ufficio protocollo dell'Assemblea legislativa per l'acquisizione e la conservazione agli atti.

12. Il CUG, su richiesta del Presidente o di uno degli altri componenti effettivi, può deliberare la partecipazione alla sedute, senza diritto di voto, di soggetti esterni o interni all'Amministrazione, laddove ritenuto opportuno in considerazione dei temi posti all'ordine del giorno.

13. Se ritenuto necessario, il CUG può acquisire informazioni o documenti da esperti interni o esterni, senza nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione.

14. Per agevolare le comunicazioni tra i componenti del CUG e con altri soggetti, interni ed esterni all'Amministrazione, è attivata una casella di posta elettronica dedicata.

Art. 9

Gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può istituire gruppi di lavoro permanenti e/o temporanei con funzioni istruttorie e di approfondimento degli argomenti di competenza del Comitato.

2. Possono far parte dei gruppi di lavoro anche i componenti supplenti.

3. I componenti partecipano ai gruppi di lavoro secondo le disponibilità manifestate, le proprie competenze e conoscenze anche professionali.

4. A conclusione dell'attività assegnata, il gruppo di lavoro predisponde un resoconto complessivo del lavoro svolto.

Art. 10

Dimissioni e sostituzione dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato e al Segretario generale dell'Assemblea legislativa.

2. Le dimissioni del Presidente devono essere presentate per iscritto a tutti gli altri componenti del CUG e al Segretario generale.

3. Il CUG prende atto delle dimissioni di cui ai commi precedenti nella prima seduta utile.

4. Il CUG può deliberare la richiesta di sostituzione del componente effettivo di parte datoriale che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per tre volte consecutive. Il Presidente ne dà comunicazione al Segretario generale dell'Assemblea legislativa per i provvedimenti di competenza.

5. In caso di reiterata assenza senza giustificato motivo per tre volte consecutive del componente effettivo di parte sindacale, il CUG può demandare il Presidente a darne comunicazione alla organizzazione sindacale di appartenenza. Nel caso in cui l'organizzazione sindacale intenda procedere alla sostituzione, deve darne tempestiva comunicazione al Segretario generale dell'Assemblea legislativa.

Art. 11

Rapporti tra il CUG e l'Assemblea legislativa e altri Organismi interni ed esterni

1. I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il CUG provvede ad aggiornare tempestivamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito internet istituzionale e sulla intranet dell'Assemblea legislativa, anche al fine di darne massima diffusione all'interno dell'Amministrazione.

3. Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

4. Il CUG mette a disposizione degli uffici dell'Assemblea legislativa le informazioni rilevanti ai fini delle proprie competenze e i progetti elaborati.

5. Il CUG, per la realizzazione delle attività di competenza, si raccorda, qualora necessario, con organismi o soggetti presenti all'interno e all'esterno dell'Amministrazione.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati, per le finalità individuate dalle Linee guida di cui alla Direttiva n. 2/2019 e dalle disposizioni vigenti, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali e nel d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n.101/2018.
2. I componenti sono autorizzati a trattare le informazioni e i documenti assunti dal CUG, nonché eventuali categorie particolari di dati, di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE, strettamente necessari per lo svolgimento delle attività di competenza, in forza dell'atto di nomina.
3. I soggetti interni od esterni che partecipano alle riunioni del CUG sono tenuti alla massima riservatezza in merito alle informazioni e ai dati di cui vengano a conoscenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 13

Validità del Regolamento e disposizioni finali

1. Per l'approvazione del presente Regolamento è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi del CUG e la maggioranza dei voti espressi.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale e sulla intranet dell'Assemblea legislativa ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
3. Richieste di modifica del Regolamento devono essere presentate da almeno 1/3 dei componenti effettivi e per la loro approvazione è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi e la maggioranza dei voti espressi.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.